

dossier

Maggio 2020

Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Atto del Governo n. 167



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 143



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 210

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Modifica al decreto legislativo n. 49 del 2014</i>)	1
Articolo 2 (<i>Modifiche al decreto legislativo n. 188 del 2008</i>)	2
Articolo 3 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	2

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	167	
Titolo breve:	Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	
Riferimento normativo:	Legge 4 ottobre 2019, n.117, art. 14, comma 1, punto b) e c)	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
Commissione competente:	13^a (Ambiente) in <i>sede consultiva</i>	VIII Ambiente
	5^a (Bilancio) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) in <i>sede osservazioni</i>	XIV Politiche dell'Unione europea V Bilancio

PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 117 del 2019 che delega il Governo a dare attuazione alla Direttiva UE 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e in particolare, reca le norme che modificano le predette direttive 2006/66/CE e 2012/19/UE. Il provvedimento in esame è stato redatto secondo la tecnica della novella legislativa ed apporta modifiche ai decreti legislativi n. 49 del 2014, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e n. 188 del 2008, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

Articolo 1

(Modifica al decreto legislativo n. 49 del 2014)

Il comma 1, sostituendo il comma 2 dell'articolo 31 del decreto in rubrica, prevede che il Ministero dell'Ambiente invii, ogni anno, alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE contenente le informazioni riguardanti le quantità in peso di AEE immesse sul mercato e di RAEE raccolti separatamente ed esportati. I dati sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità e comunicati, per via elettronica, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione inizia il primo anno civile completo successivo all'adozione dell'atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 9 dell'articolo 16 della Direttiva 2012/19/UE ed include i dati relativi a tale periodo di comunicazione.

La RT afferma che il Ministero dell'ambiente già svolge un'attività di rendicontazione alla Commissione europea sullo stato di attuazione della direttiva 2012/19/UE, con ciò inferendo implicitamente l'assenza di oneri in rapporto all'articolo in esame.

Al riguardo, si osserva che attualmente la relazione inviata alla Commissione europea ha cadenza triennale. Inoltre la modifica introdotta prevede anche un'ulteriore relazione di controllo della qualità. Pertanto, andrebbe espressamente confermato che la preparazione e la stesura di tale ultima relazione, nonché la maggiore frequenza di quella già prevista a legislazione vigente (che da triennale diventa annuale) non determinino aggravii di compiti sulle strutture preposte tali da ingenerare maggiori oneri finanziari.

Articolo 2 *(Modifiche al decreto legislativo n. 188 del 2008)*

Il presente articolo apporta le seguenti modifiche all'articolo 24 del decreto in rubrica su pile, accumulatori e relativi rifiuti.

Sopprime il comma 1, che reca la prescrizione di una relazione triennale dal Ministero dell'ambiente alla Commissione europea sull'attuazione del decreto.

Sostituendo il comma 2 conferma l'obbligo del Ministero dell'Ambiente di trasmettere, ogni anno alla Commissione europea, dati sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato e sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggio. Le modifiche riguardano il termine della trasmissione dei dati che finora è al 30 giugno dell'anno successivo mentre viene posticipato a 18 mesi. Si precisa inoltre che le informazioni sono trasmesse dall'ISPRA e per via elettronica,.

Sostituendo il comma 3, conferma l'obbligo di trasmissione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea di un rapporto annuale sui rifiuti di pile e accumulatori contenente le informazioni di cui all'articolo 8, comma 3 (riguardanti le percentuali di raccolta di detti prodotti), nonché l'indicazione sulle modalità di ottenimento dei dati necessari al calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili. Anche in questo caso le modifiche riguardano la precisazione della trasmissione con modalità elettronica e il termine che è spostato a 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento mentre attualmente è entro il 30 giugno dell'anno successivo.

La RT sottolinea che, ai sensi del vigente comma 1 dell'articolo 24, soppresso dal provvedimento in esame, il Ministero dell'ambiente è già tenuto ad inviare una relazione biennale alla Commissione europea sullo stato di attuazione del decreto legislativo n. 188 del 2008.

Al riguardo, nulla da osservare, se non limitatamente al refuso recato dalla RT in ordine alla cadenza della relazione da trasmettere alla Commissione europea sullo stato di attuazione del decreto legislativo n. 188 del 2008, che è triennale e non biennale come erroneamente riportato.

Articolo 3 *(Disposizioni finanziarie)*

Il comma 1 impone che dal presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le PP.AA. coinvolte attuano le disposizioni del presente articolo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT non si sofferma sul presente articolo.

Al riguardo, facendo rinvio all'articolo 1 in ordine all'effettività della clausola di invarianza finanziaria, si evidenzia che, probabilmente per un mero refuso, la norma in esame riferisce la seconda parte della citata clausola di invarianza alle disposizioni non dell'intero decreto ma solo a quelle del presente articolo, peraltro prive di portata innovativa e di rilievo sostanziale dal punto di vista dell'attività inerente alla gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici. La norma va conseguentemente corretta.